STATUTO di "Afro.Med Association" APS Associazione di Promozione Sociale"

Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **"Afro.Med Association"** APS di seguito chiamata per brevità "Associazione" o APS.

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono accedervi.

1.3 **L'Associazione ha sede nel Comune di Milano (Ml) e può costituire sedi operative e secondarie sia in Italia che all'estero.**

1.4 Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti; mentre ii trasferimento in un altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea degli Associati Straordinaria.

1.5 Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali, sedi operative o secondarie in Italia e all'estero dell'associazione, che opereranno sempre per ii perseguimento degli scopi istitutivi.

1.6 La durata dell'Associazione e illimitata.

1.7 L'Associazione adotta come riferimento legislativo ii Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, ("Cadice del Terzo Settore" o più in breve "Codice") come aggiornato dal

D.lgs.105/18 e dalla Circolare Ministeriale del 27/12/2018.

Articolo 2 Finalità, attività generali e attività secondarie

APS rappresenta un'organizzazione senza scopo di lucro per lo sviluppo dei rapporti internazionali di amicizia, di solidarietà e cooperazione tra l' Italia e tutti gli Stati internazionali.

In via prioritaria APS intende operare con i paesi del Mediterraneo allargato e!'Africa (Estendendo ii concetto di mediterraneo allargato, in un insieme dei paesi che si affacciano nel Mediterraneo allargato al fin di unire i tre livelli culturali: Latino, Balcano-Adriatico e Afro-arabo- Asia-un unico insieme con esso, ii Mar Nero, il Caucaso e l'Asia Centrale), al fin sviluppare temi come cultura, immigrazione, partenariato economico.

Inoltre, l'Associazione intende ideare e realizzare progetti di accoglienza e di integrazione dedicati agli stranieri, ai migranti, ivi inclusi i minori non accompagnati, sia richiedenti protezione e asilo sia già in possesso di titolo abilitativo alla permanenza temporanea o definitiva sul territorio italiano, ivi inclusi progetti di sensibilizzazione verso la cultura dell'accoglienza riferiti alla società civile.

L'obiettivo è supportare i beneficiari e favorire l'integrazione nel contesto sociale attraverso l'insegnamento della lingua italiana e ii sostegno nello svolgimento di pratiche burocratiche necessarie, ma anche attraverso la partecipazione ad attività sportive e ricreative fino alla partecipazione di corsi di formazione e all'introduzione nel mondo del lavoro.
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per ii perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Cadice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le attività generali, qui di seguito indicate con la elencazione di cui all'art.5 del Codice:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi delta legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alta salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delta pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda ii pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per ii contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 delta legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;**

v) promozione delta cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007n.244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività;

a titolo esemplificativo e non esaustivo **l'Associazione si propone di:**

- **promuovere scambi fra Italia e gli Stati esteri nel campo commerciale, della cultura, della scienza, delle arti e delle attività sociali, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi ed associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi.**

- Negli ambiti specifici, s'impegna a sollecitare una cooperazione tecnica, scientifica, economica, culturale, artistica di comune interesse.

- **promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni dei paesi aderenti.**

- promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, seminari di studio, dibattiti, fra gli interessati e gli esperti in materia di istruzione, educazione, di politica sociale ed economica, famigliare, di partecipazione di altri esperti, studiosi e ricercatori nelle materie oggetto di attività statutaria; manifestazioni culturali, spettacoli in genere, viaggi di studio, di lavoro volontario e turistici.

- Organizzare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione, specializzazione, sulle tematiche dell'educazione, della istruzione.

- formare nuove figure professionali al fine di offrire alle giovani maggiori opportunità di lavoro.

- individuare i bisogni primari degli stranieri residenti sul territorio distrettuale al fine di predisporre successivamente interventi e servizi di accoglienza idonei a una loro permanenza dignitosa, che garantisca pari diritti con gli altri cittadini residenti;

- individuare le strategie migliori per l'utilizzo dei servizi esistenti e usufruibili da parte degli immigrati stranieri, eventualmente anche attraverso interventi di mediazione culturale nonché facilitando la comunicazione tra gli stranieri e gli operatori;

- promuovere la formazione e l'inserimento lavorativo degli stranieri con ricorso agli strumenti di politica attiva del lavoro, quali tirocini formativi, stages, borse lavoro;

- monitorare la presenza degli stranieri sul territorio dei distretti, per approfondire la conoscenza delle caratteristiche demografiche e sociali;

- **promuovere missioni umanitarie, di sviluppo e di cooperazione internazionale all'estero per dare aiuto diretto alle persone vulnerabili o particolarmente bisognose, in situazione di crisi umanitaria o nei paesi poveri del mondo.**

- partecipare, concorrere, collaborare a programmi di ricerca, studi, od altro su iniziativa di altre istituzioni sui temi o in conformità con la politica dell'istituto;

- attuare ricerche e studi: sulla politica educativa e della famiglia; sulla partecipazione; sull'azione volontaria; sulla formazione, istruzione, e su tutti i problemi inerenti all'area degli interventi socioculturali, in Italia e all'estero, per conto proprio, o di altre Associazioni, o altri organismi vari, sia pubblici che privati, statali e non statali;

- svolgere attività di supporto o assistenza tecnica a favore di Università pubbliche o private, Enti di ricerca, istituzioni scolastiche, Associazioni di genitori, o altre istituzioni interessate alle tematiche dell'educazione, istruzione, ricerca didattica, formazione anche giuridica, salute, istruzione, partecipazione, socializzazione, recupero della devianza minorile, volontariato, nonché ai problemi dell'informazione;

- -svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Articolo 3 Criteri di ammissione degli Associati

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi Associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità , religione e ideologia.

3.2 Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri e ii loro numero è illimitato.

3.3 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene vagliata e accolta dal Consiglio Direttivo.

3.5 Il Consiglio Direttivo può nominare Associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.6 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata e nei limiti di cui all'art. 35 del Codice civile.

3.7 Gli Associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione; la quota a carico degli Associati non ha carattere patrimoniale ed e deliberata dall'Assemblea degli Associati.

3.8 La quota annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4 Perdita della qualifica di associato

4.1 La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento tempestivo della quota Associativa annuale equivale a recesso dalla Associazione.

4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'Associato, per inosservanza delie disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi Associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

4.4 Contro ii provvedimento di esclusione dell'Associato emanato dal Consiglio Direttivo e comunicato al destinatario, è ammesso ii ricorso, da notificare presso la sede della Associazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea degli Associati che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso. L'Assemblea può delegare la propria decisione al Collegio dei Garanti.

4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successive alla notifica del provvedimento di esclusione, la quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5 Diritti e doveri degli Associati

5.1 Gli Associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni

promosse dalla stessa;

- partecipare alle Assemblee, se iscritti nel Libro degli Associati da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota Associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente su tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;
- eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo se maggiorenni.

5.2 Gli Associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;

-contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi Associativi, secondo gli indirizzi

'degli organi direttivi;

·versare regolarmente la quota Associativa annuale;

- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi Associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità dell'Associazione.

5.3 Secondo quanto previste dall'articolo 24, comma 3 del Codice del Terzo Settore, il presente statuto non vieta in Assemblea degli Associati l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatte ricorso purché ii sue concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi democraticità, uniformato ed effettività del rapporto Associativo. Ogni Associate pub delegare ii proprio diritto di veto ad altro Associato. Nessun Associate potrà ricevere più di l(una) delega.

Articolo 6 Organi dell'Associazione

6.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri d democraticità di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

6.2 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- ii Consiglio Direttivo;
- ii Presidente;
  - -Il Vicepresidente;
  - -Il Segretario Generale.

6.3 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- ii Collegio dei Garanti;
- ii Revisore legale dei conti.

6.4 Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e hanno durata di tre anni.

Articolo 7 L'Assemblea degli Associati

7.1 L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed e composta da tutti gli Associati ognuno dei quali ha diritto a un voto.

7.2 L'Assemblea degli Associati e convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli Associati; in tal caso l'Assemblea degli Associati deve essere tenuta entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di convocazione.

7.4 L'Assemblea degli Associati ordinaria ha i seguenti compiti:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, ii soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva ii bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto.

7.5 L'Assemblea degli Associati straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Inoltre, l'Assemblea degli Associati si riunisce tempestivamente su richiesta del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, del Consiglio dei Garanti se in esistenza al memento dei fatti, qualora il patrimonio liquido e disponibile dell'Associazione scenda al di sotto di due terzi del patrimonio sociale minimo liquido e disponibile imposto per conseguire la personalità giuridica di cui all'articolo 22, comma 4) del Codice. In quest'ultimo caso, l'Assemblea degli Associati delibera su una delle seguenti possibilità:

- la ricostruzione del patrimonio minimo;
- la trasformazione dell'Associazione ovvero la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta;
- la fusione dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione.

7.6 Per facilitare la gestione quotidiana dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati può disporre di un regolamento interno, che non può essere in contraddizione con ii presente Statuto a meno che non sia approvato con una maggioranza sufficiente per modificare ii presente Statuto. L'Assemblea degli Associati può ugualmente delegare ii potere di stilare ii regolamento interno, che non potrà, in nessun caso, essere

contrario al presente Statuto. In questo secondo caso, l'approvazione del Consiglio Direttivo è sufficiente per farlo entrare in vigore.

7.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

7.8 L'Assemblea degli Associati è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico {e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.9 L'Assemblea degli Associati può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui ii numero degli Associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.10 In prima convocazione l'Assemblea degli Associati ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati. In seconda e nelle successive convocazioni e regolarmente costituita qualunque sia ii numero degli Associati presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti.
7.11 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea degli Associati elegge un segretario che dovrà redigere ii verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
7.12 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità trascrizione nel libro delle Assemblee degli Associati. Le decisioni dell'Assemblea degli Associati impegnano tutti gli Associati.

Articolo 8 Il Consiglio Direttivo

8.1 Consiglio Direttivo e composto da un minimo di 3 {tre) fino a un massimo di 7 {sette) Consiglieri, nominati dall'Assemblea degli Associati tra i propri Associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo; ii Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tempestivamente, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, i componenti del Consiglio Direttivo ne fanno comunicazione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, eventuali limitazioni sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS o se è provato che i terzi ne fossero a conoscenza.

8.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti ii Presidente e un Vicepresidente e ii Segretario generale.
Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
8.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 {sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria, almeno 2 (due) giorni prima della riunione, quando ne facciano richiesta almeno 3 {tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.4 Le riunioni sono valide quando e presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità ii voto del Presidente vale doppio. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale e conservato agli atti ed è, a disposizione degli Associati che richiedano di consultarlo

8.5 Il Consiglio Direttivo ha ii compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea degli Associati, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per ii raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea degli Associati per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere ii Presidente e ii Vicepresidente;
- nominare ii Segretario Generale e ii Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli Associati;
- deliberare circa l'ammissione dei volontari;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- mantenere i libri degli Associati, dei volontari e dei vari registri imposti dalla legge;
- stilare i rapporti e procedere alla loro pubblicazione, ove sia necessario, per adempiere agli obblighi di legge;
- rispettare gli obblighi imposti da questo Statuto.

8.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio a seguito di recesso o esclusione di uno dei componenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea degli Associati convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9 Il Presidente

9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per ii periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca ii Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive ii verbale delle sedute. Ciò non pregiudica ii potere di rappresentanza degli altri componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 26, comma 7) del Codice del Terzo Settore.

9.3 È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ea qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca ii Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10 Collegio dei Garanti

10.1 L'Assemblea degli Associati pub eleggere un Collegio dei Garanti secondo le modalità definite all'articolo del presente Statuto. Il Collegio dei Garanti e composto da tre componenti effettivi ed eventualmente da

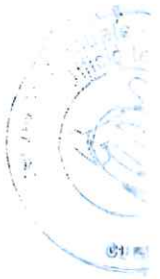

due supplenti, scelti anche tra i non Associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea degli Associati convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 Il Collegio:

- ha ii compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e ii suo lodo è inappellabile;

- adempie agli obblighi di legge in materia di revisione dei conti e rispetto delle leggi e dello statuto qualora le condizioni per ii suo carattere permanente ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto siano riempite.

10.3 Finché le soglie di cui all'articolo 6 del presente Statuto non saranno soddisfatte, l'Assemblea degli Associati elegge un Collegio dei Garanti, anche monocratico, per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando ii mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11 Volontari

11.1 È volontario dell'Associazione chi, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e nel bene comune, mettendo a disposizione ii proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

11.2 La qualità di volontario incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

11.3 L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, eccezione fatta del rimborso di spese effettivamente sostenute, su presentazione dei giustificativi al Tesoriere. Sona vietati rimborsi spese forfettari. Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità e le tempistiche del rimborso. Per facilitare ii rimborso, ii Consiglio Direttivo può deliberare una lista di spese per le quali ii rimborso è effettivamente richiedibile. Una volta deliberata questa lista, ii volontario potrà avvalersi della possibilità di autocertificare le somme per le quali richiede il rimborso ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, nei limiti seguenti:
- spesa giornaliera di 10 €; spesa mensile di 150 €.

11.4 Per diventare volontario, ii richiedente inoltra la richiesta al Consiglio Direttivo che la tratta entro 30 (trenta) giorni. Al termine di questi trenta giorni, ii Consiglio Direttivo comunica l'esito al richiedente, e qualora quest'ultimo sia negativo, comunica ugualmente i motivi della decisione. Il richiedente può, su richiesta all'Assemblea degli Associati entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei motivi da parte del Consiglio Direttivo, chiedere che quest'ultima si esprima sulla sua ammissione in qualità di volontario. L'Assemblea degli Associati si esprime alla prima riunione successiva alla ricezione della richiesta. La decisione di quest'ultima è inappellabile.

11.5 Una volta approvata la richiesta di iscrizione del volontario, quest'ultimo, se svolge la propria attività in modo non occasionale, viene iscritto tempestivamente nell'apposito registro dal Consiglio Direttivo. Con l'iscrizione, ii volontario diventa volontario dell'Associazione, ed è obbligato a rispettarne lo Statuto e i vari regolamenti, nonché di fruire di tutti i diritti derivanti da questo Statuto e dalla legge. L'Assemblea degli Associati, o il Consiglio Direttivo su delega di quest'ultima, può adottare un regolamento per i volontari, determinandone gli obblighi nonché i diritti.

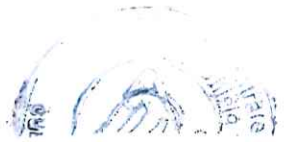

Agenzia delle

11.6 Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delie attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La polizza è identificata dal Consiglio Direttivo che la sottoscrive su autorizzazione dell'Assemblea degli Associati. In caso di convenzione con le amministrazioni pubbliche, i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 3) del Codice.

11.7 Gli Associati che esercitano attività di volontariato nell'ambito della loro qualifica da Associato restano Associati e la loro attività non è disciplinata da questo articolo. Tuttavia, dovranno ugualmente presentare, unitamente o separatamente dalla richiesta di adesione, ii modulo per diventare volontario.

Articolo 12. Il Patrimonio

12.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di beni immobili e immobili, ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, ivi inclusi contributi, erogazioni e lasciti diversi, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.2 -In particolare, le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi di privati;

-contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da convenzioni;

- quote Associative annuali e altri tipi di contributi degli Associati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

12.3 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi. Per raccolta fondi si intende ii complesso delle attività e iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e ii pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del Codice e ii Consiglio nazionale del Terzo settore.

12.4 L'Associazione ha ii divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice.

12.5 Se mai dovesse essere ottenuta, per mantenere la personalità giuridica, l'Associazione deve adempiere agli obblighi di patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4 del Codice.

Articolo 13 Il Bilancio

13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina ii trentuno dicembre dell'anno.

13.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e di una relazione di missione e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea degli Associati entro 4 (quattro} mesi dalla chiusura dell'esercizio, con facoltà di proroga di due mesi in casi particolari e motivati.
Il bilancio deve essere stilato in conformità con quanto stabilito all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e viene depositato al Registro unico nazionale del Terzo Settore. La relazione di missione deve documentare ii carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

13.4 Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 (quindici} giorni precedenti l'Assemblea degli Associati affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.5 È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli Associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

13.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

13.7 Qualora l'Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 € annui, dovrà pubblicare sul sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi dell'Associazione nonché agli Associati.

13.8 Qualora l'Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 €, andrà depositato presso ii Registro Unico Nazionale per ii Terzo Settore ii proprio bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate dal Ministro del Lavoro.

Articolo 14 Registro nazionale unico per ii Terzo settore

14.1 Spetta al Consiglio Direttivo, sotto ii controllo del Collegio dei Garanti quando in esistenza, di rispettare le disposizioni del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia di deposizione di rapporti e pubblicazioni di questi ultimi.

14.2 Devono essere notificati al Registro nazionale unico per ii Terzo settore i seguenti atti e/o documenti:

- tutte le modifiche dell'atto costitutivo;
- tutte le modifiche dello Statuto;
- le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento e cancellazione;
- provvedimenti che ordinano lo scioglimento;
- provvedimenti che dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
- le generalità dei liquidatori;
- qualsiasi altro atto o fatto la cui iscrizione e espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;
- tutte le modifiche a qualsiasi degli atti da depositare entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

14.3 Inoltre, i rapporti di cui all'articolo 12 del presente Statuto nonché ii rendiconto delle raccolte fondi devono essere depositate entro ii 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48, comma 3 del Codice.

14.4 E altresì obbligo del Consiglio Direttivo rispondere a tutte le diffide e comunicazioni dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Provinciale
di Rho

Articolo 15 Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

15.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea degli Associati da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea degli Associati con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e ii voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea degli Associati senza derogare alle maggioranze previste nella prima convocazione.
15.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea degli Associati convocata con specifico ordine del giorno e con ii voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

15.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore istituito con ii Codice, articolo 45, comma 1), a fini di utilità sociale e secondo le procedure stabilite all'articolo 9 del Codice. 13.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 16 Disposizioni finali

16.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste

dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia

16.2 Tutti i riferimenti legislativi nel presente Statuto comprendono le norme successive che modificheranno, completeranno, ovvero sostituiranno le norme citate nel presente Statuto.
Spetta al Consiglio Direttivo informare l'Assemblea degli Associati di eventuali modifiche obbligatorie e di proporre una versione consolidata del presente Statuto che non dovrà essere approvata dalla Assemblea degli Associati.
Per le norme facoltative, spetta al Consiglio Direttivo presentare una proposta all'Assemblea degli Associati.
Qualora quest'ultima volesse accettarle, dovrà farlo seguendo la procedura per la modifica dello Statuto.
16.3 Qualora una o più disposizione del presente Statuto dovessero divenire illecite a seguito di una modifica delle norme di riferimento, ii resto dello Statuto continuerà a esistere finché la o le norme divenute illecite saranno separabili dal resto dello Statuto.

16.4 Le comunicazioni elettroniche hanno stesso valore delle comunicazioni per via postale

Firme dei presenti:

ALIZZIO GIUSEPPE

PONZI DORIANO

GAGNONI ALESSANDRO

MAGNE FOTSING Eudoxie

RIENDOH MBONGO EP DOUMBIA Assabe Sabine Riendoh Mbongo ep Doumbia assabe Sabine

SOTGIU LUCIO

LELLI CLAUDIO

Milano, li 20/05/2024